



Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2014 N. 142 - ACCORDO 16/64/CR9/C8-C15 DEL 5 MAGGIO 2016 - REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso

- a) che il Testo Unico sull'immigrazione Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Titolo V ha fornito disposizioni in materia sanitaria, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale;
- b) che il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ha approvato il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286";
- c) che la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri;
- d) che la Legge n. 189/2002, art. 32 ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ai fine di razionalizzare i programmi di accoglienza in precedenza gestiti a livello locale a seguito del protocollo d'intesa stipulato dal Ministero dell'Interno, dall'ANCI e dall'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR);
- e) che la circolare del Ministero dell'Interno n.7170 del 18 novembre 2009 specifica che "la certificazione relativa all'idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti
- f) che il DM 308/2000 ha definito il Regolamento concernente i "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000 n.328"

Premesso altresì che la L.R. 11 del 23 ottobre 2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328" e s.m.i, sostiene azioni mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela.

VISTI

- a) il terzo Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato con DGR n. 869 del 29 dicembre 2015, che prevede tra le azioni strategiche l'inclusione per gli immigrati;
- b) il Regolamento nr .4 del 7 aprile 2014 "Regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007" con allegato il catalogo che disciplina i servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliariche disciplina;

ATTESO che la circolare del Ministero dell'Interno -Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n. 8855 del 25/7/2014 - prevede l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) con impegno ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno ha emanato, nell'ambito del programma FAMI - Fondo Asilo Migrazione Integrazione, i seguenti Avvisi n. 1: "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" - n. 2: "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)"

RILEVATO che il "numero dei minori stranieri non accompagnati" è in notevole aumento all'interno dei flussi migratori e che, nel superiore interesse del minore, occorre assicurare condizioni di vita adeguate

alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176;

CONSIDERATO che per conseguire il suddetto obiettivo, si rende necessario individuare linee di indirizzo e requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);

TENUTO CONTO che la Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 5 maggio 2016, ha sancito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sui "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", definendo apposite linee di indirizzo rivolte a minori ultrasedicenni che non presentino profili di vulnerabilità (vittime di tratta, disagi psicofisici, età);

RITENUTO opportuno recepire il suddetto Accordo, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, per garantire condizioni adeguate di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) che interessano i flussi migratori della regione Campania;

STABILITO inoltre di dare ampia e capillare diffusione delle Linee di indirizzo come definite nell'Accordo citato, promuovendone l'applicazione nel territorio regionale tra gli Enti Locali, anche in relazione alle progettualità di cui agli Avvisi del programma FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione sopracitato;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di recepire l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare ampia e capillare diffusione delle Linee di indirizzo come definite nel suddetto Accordo, promuovendone l'applicazione nel territorio regionale tra gli Enti Locali, anche in relazione alle progettualità di cui agli Avvisi emanati dal Ministero dell'Interno nel programma FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, alla U.O.D. "Welfare dei servizi e pari opportunità" e alla pubblicazione nel B.U.R.C;